

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1111

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BONGIORNO, SODANO Calogero,
FLORINO, DEMASI, TATÒ, MENARDI, ZAPPACOSTA, PACE,
CONSOLO e MASSUCCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 2002

Istituzione di case da gioco nel territorio nazionale

ONOREVOLI SENATORI. - Il tema della istituzione delle case da gioco anima da decenni il dibattito politico senza mai però giungere ad una conclusione normativa.

Uno degli argomenti a favore è costituito dall'opportunità di dotare il turismo nazionale di un ulteriore motivo di interesse, capace peraltro di eliminare una palese disparità tra gli ordinamenti giuridici dell'Italia rispetto ad altri Paesi comunitari. Una disparità che, in verità, è pure nazionale essendo operanti nel territorio della Repubblica italiana alcune case da gioco.

Vi è inoltre l'anomalia dovuta al fatto che in Italia vengono abbondantemente pubblicizzate le case da gioco degli altri Paesi, con invito agli italiani a recarvisi vivendo così un'esperienza turistica che non si può vivere invece nella nostra nazione.

Va valutata l'opportunità poi di creare nuove entrate finanziarie, nuove opportunità occupazionali, oltre che le condizioni del completamento dell'offerta turistica in un Paese che fa del turismo una delle maggiori risorse.

Di contro può esservi una ragione di ordine morale consacrata nel codice penale, che è però contraddetta dalla istituzione di case da gioco anche in Italia, e dalla liceità della pubblicizzazione di case da gioco operanti all'estero.

Analogamente, vanno considerate le ragioni connesse all'ordine pubblico e alla sicurezza sociale. Si pensi però che il controllo del gioco clandestino da parte di organizzazioni criminali si attua ugualmente ed è di

difficile repressione e controllo a causa proprio della sua clandestinità.

Se, invece, dette attività fossero finalmente autorizzate, controllate, gestite in maniera pubblica e trasparente, allora verrebbe meno al fenomeno criminale la linfa vitale, mentre l'intero sistema gestito dalla pubblica amministrazione garantirebbe il rispetto delle regole, oltretutto nuove entrate da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di infrastrutture ed alla erogazione di servizi a sostegno del turismo nazionale.

Come si vede, esistono le condizioni generali per la istituibilità di case da gioco, superando concretamente perplessità e pregiudizi.

Va prevista, comunque, per la delicatezza dell'attività economica che ne deriverebbe, la gestione solo pubblica, con il vincolo di destinazione delle relative entrate alle finalità già enunciate.

Gli enti pubblici più idonei alla gestione sono i comuni o consorzi di comuni, mentre il potere di autorizzare la istituzione va attribuito alla competenza dei Presidenti delle regioni, in base a regole con le quali preservare la sostenibilità delle case da gioco per l'economia regionale e la compatibilità delle medesime con il territorio, nel senso di limitare le istituzioni alle aree a forte vocazione turistica.

Considerata la forte valenza turistica dell'intero territorio nazionale, è giusto prevedere l'istituzione di case da gioco in tutte le regioni d'Italia ovunque, evidentemente, i Presidenti delle regioni ritengano opportuna l'integrazione dell'offerta turistica già attivata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione delle case da gioco)

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720 e 721 del codice penale, è autorizzata l'apertura e la gestione di case da gioco nel territorio nazionale.

Art. 2.

(Autorizzazione)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è concessa con decreto del Presidente della regione su richiesta inoltrata dal sindaco del comune interessato, previa delibera del consiglio comunale a maggioranza assoluta. L'autorizzazione ha la durata di venti anni ed è rinnovabile alla scadenza.

2. Il decreto di autorizzazione, di cui al comma 1, è emanato entro dodici mesi dalla formalizzazione delle richieste da parte dei comuni interessati.

3. Il decreto di autorizzazione stabilisce:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alle case da gioco, prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i minori, nonché per gli impiegati dello Stato, degli enti pubblici e di diritto pubblico della regione;

b) le specie e i tipi di gioco che possono essere praticati;

c) i giorni in cui è fatto divieto di esercitare il gioco;

d) le prescrizioni e le cautele idonee alla regolarità dell'esercizio delle case da gioco e delle attività che vi si svolgono;

e) le opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione ed il controllo della stessa da parte degli organi competenti.

4. La istituzione delle case da gioco avviene in conformità ai seguenti principi generali:

a) le case da gioco sono istituibili nel rispetto della sostenibilità dell'economia turistica generale;

b) le case da gioco sono istituibili in aree ad alta vocazione turistica;

c) le case da gioco sono istituibili in base ad un rapporto di una ogni tre milioni di abitanti o frazione superiore a due milioni per regione.

Art. 3.

(Gestione)

1. La gestione delle case da gioco è attribuita a singoli comuni o a consorzi di comuni, e comunque esclusivamente alla pubblica amministrazione.

2. L'iniziativa dell'istituzione della casa da gioco è di competenza delle giunte comunali e può essere deliberata solo se espressamente prevista nei programmi formalmente depositati dai candidati sindaci all'atto della proposizione della relativa candidatura. In mancanza la delibera rientra nelle competenze del Consiglio comunale.

3. Nel caso dei consorzi, la delibera è adottata dalle giunte municipale o dai consigli comunali interessati, contestualmente alla delibera di costituzione dei consorzi.

Art. 4.

(Silenzio assenso)

1. Nel caso in cui i Presidenti delle regioni non deliberino sulle richieste di istituzione di case da gioco entro il termine di dodici mesi

previsto dall'articolo 2, comma 1, la richiesta si intende assentita.

2. Il Presidente della regione può, con decreto motivato, prorogare il termine di cui al comma 1 di ulteriori sei mesi e per un sola volta. In tal caso, non trova applicazione il principio del silenzio-assenso, di cui al medesimo comma 1.

Art. 5.

(Destinazione delle entrate)

1. Le entrate derivanti dall'attività delle case da gioco, che devono essere economicamente autonome, sono destinate prioritariamente alla copertura delle spese di impianto ed esercizio e, per la parte residua, alla realizzazione di infrastrutture ed alla erogazione di servizi turistici.

2. In caso di consorzi, le entrate di cui al comma 1, assicurata la copertura delle spese di impianto ed esercizio, restano destinate, con le finalità indicate al medesimo comma 1, ai diversi comuni del consorzio in proporzione al numero degli abitanti.

Art. 6.

(Spese di impianto)

1. Alle spese di impianto delle case da gioco provvedono gli enti pubblici promotori e titolari della gestione, con facoltà di coinvolgimento di capitali privati, ferma restando anche in quest'ultimo caso la esclusiva competenza gestionale degli enti locali proponenti.

2. Nel caso di partecipazione privata, ad essa è garantita una quota parte degli utili corrispondente all'entità della partecipazione, ferma restando la destinazione della quota di utili alla realizzazione delle finalità pubbliche, ai sensi dell'articolo 5.

Art. 7.

(Sanzioni)

1. In caso di violazione delle norme di cui alla presente legge, ovvero di turbamento dell'ordine pubblico o del buon costume, il Presidente della regione può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

